



COMUNE DI LOCULI

(Provincia di Nuoro)

Via Cairoli - 08020

Tel. 0784 1823208

e-mail: servizi_sociali@comune.loculi.nu.it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Prot.n.650 del 02/03/2026

REIS

Reddito di Inclusione sociale – “Agiudu torrau”

Avviso Pubblico

in favore di famiglie in condizione di fragilità economica

Annualità 2026

Premessa IL REIS – Reddito di inclusione sociale

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, anche formato da un solo componente, residente nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire l'emancipazione, l'autonomia economica e il diritto alla felicità della vita.

Per raggiungere queste finalità, la Regione ha istituito il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini (legge regionale 2 agosto 2016, n. 18).

Con delibera della Giunta Regionale numero 30/55 del 5 giugno 2025 sono state approvate in via definitiva le Linee Guida REIS per il triennio 2024 – 2026.

Il REIS è una misura di contrasto alla povertà rappresentato da un **budget di inclusione** che prevede un contributo economico mensile, erogato per 12 mesi, e un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

Il REIS è incompatibile con il beneficio dell'Assegno di inclusione (ADI) di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 recante: “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.

Il REIS è compatibile con il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Il REIS è compatibile con l'Assegno Unico Universale (AUU).

Il REIS è compatibile con ogni altra forma di aiuto e supporto erogato a livello nazionale e regionale.

Art. 1 – Nuclei beneficiari

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, come definiti ai fini ISEE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.

1.1 Requisiti di residenza

Possono presentare domanda di accesso al REIS i nuclei familiari, anche formati da un unico componente, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Non possono accedere al REIS i nuclei che risiedono o sono ospitati presso strutture con costi a totale carico delle Pubbliche Amministrazioni.

1.2 Requisiti di capacità reddituale

I nuclei richiedenti devono avere un'Attestazione ISEE, vigente alla data di presentazione della domanda, su cui verranno verificati i requisiti di ammissibilità.

I nuclei richiedenti devono avere un valore ISRE, come definito ai fini ISEE, non superiore a euro 6.500,00. L'ISRE è calcolato sulla base della formula ISR (indicatore della situazione reddituale) diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

Al fine di una auto-verifica del requisito, è sufficiente dividere il valore dell'ISR, indicato nel frontespizio dell'Attestazione ISEE, per il valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

Esempio:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

Nel caso indicato l'ISR è pari a euro 5.135,00 , la scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni è pari a 2,96.

L'ISRE è, pertanto, pari a euro 5.135,00 diviso 2,96, corrispondente a 1.734,80.

Essendo inferiore a 6.500,00 la famiglia ha diritto a richiedere il REIS 2026.

Auto-verifica del requisito ISRE

In caso di nuclei in cui siano presenti minori si fa riferimento al valore ISRE definito all'interno dell'Attestazione ISEE minorenni.

È ammesso il valore ISRE elaborato su Attestazione ISEE corrente.

1.3 Requisiti di disponibilità patrimoniali immobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali immobiliari, è sufficiente consultare la DSU al Quadro FC3, come sotto riportato e sommare i valori senza considerare la casa di principale abitazione (nell'esempio, pari a euro 27.330,00).

Dai valori si sottrae l'eventuale quota capitale residua del mutuo (nell'esempio, pari a zero).

Nell'esempio del riquadro, il valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE (Quadro FC3), diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000, calcolato al netto della quota capitale residua del mutuo è pari a euro 154,00.

Essendo inferiore a euro 40 mila, la famiglia ha diritto a richiedere il REIS:

QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE Nella colonna "Tipo di patrimonio" indicare: F =fabbricati; TE =terreni edificabili; TA =terreni agricoli. Nella Colonna "Casa di abitazione", barrare in corrispondenza dell'immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B	Indicare il patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (un cespite per ogni riga della tabella) posseduto alla data del 31 dicembre ultimo scorso.				
	TIPO DI PATRIMONIO	SITUATO NEL COMUNE O STATO ESTERO	QUOTA POSSEDDUTA (%)	VALORE AI FINI IMU della quota posseduta (VALORE AI FINI IVIE se detenuto all'estero)	QUOTA CAPITALE RESIDUA DEL MUTUO (della quota posseduta)
	F		100	27330,00	0,00
	TA		4	7,00	0,00
	TA		4	35,00	0,00
	TA		67	112,00	0,00

1.4 Requisiti di disponibilità patrimoniali mobiliari

I nuclei familiari richiedenti devono avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE (al netto delle detrazioni) non superiore a una soglia di euro 8.000.

Auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari

Al fine di una auto-verifica del requisito di disponibilità patrimoniali mobiliari, è sufficiente consultare il frontespizio dell'Attestazione ISEE e sottrarre dal valore del Patrimonio mobiliare del nucleo le detrazioni patrimonio immobiliare.

Nel caso in esempio, il valore del patrimonio immobiliare è azzerato dal valore delle detrazioni.

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddittuale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

1.5 Requisiti di disponibilità di beni durevoli

Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui

all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

Art. 2 – Domanda di ammissione

La domanda di accesso al REIS può essere presentata da un componente del nucleo familiare dal giorno 21/03/2026 entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 22/05/2026, mediante la compilazione del modulo allegato al presente avviso corredato dalla documentazione richiesta.

Le richieste potranno essere inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:

- comune@comune.loculi.nu.it
- A mano presso l'Ufficio Servizio Sociale tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

La domanda di accesso al REIS deve essere preceduta dalla presentazione della domanda di Assegno di inclusione (ADI), nel caso in cui il nucleo richiedente possieda i requisiti di accesso alla Misura nazionale. All'atto della presentazione della domanda REIS i nuclei con componenti in condizione di disoccupazione, di età compresa tra i 18 e i 60 anni non compiuti, con ISEE non superiore a euro 10.140 dovranno dichiarare, qualora non avessero già fatto la richiesta, di essere a conoscenza che in sede di presa in carico da parte del servizio sociale potrà essere richiesta la domanda di SFL per i componenti del nucleo rientranti in tale casistica e di dare fin d'ora l'assenso. In caso di nuclei con componenti di minore età o di età inferiore a 21 anni, la domanda di accesso al REIS è condizionata alla preventiva presentazione della domanda di Assegno Unico Universale (AUU) o all'esserne già beneficiari.

All'istanza di ammissione, presentata mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile nello Sportello Telematico dell'Ente, devono essere allegati:

- a) Attestazione ISEE 2026 (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di presentazione della domanda (OBBLIGATORIA);
- b) Eventuale Certificazione sanitaria comprovante l'invalidità;
- c) Copia della documentazione INPS attestante il diniego/sospensione/revoca dell'ADI o SFL oppure copia della ricevuta di presentazione delle domande di ADI o SFL

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda.

Tutte le istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse alla graduatoria.

I nuclei in attesa di esito di ammissione all'ADI verranno collocati in graduatoria con riserva, in attesa del definitivo esito di ammissione alla Misura nazionale.

Art. 3 – Graduatoria di ammissione

Tutti i nuclei in possesso dei requisiti definiti ai punti precedenti saranno posti in graduatoria sulla base del valore crescente dell'ISRE, calcolato secondo la formula ISR diviso la scala di equivalenza, comprensiva delle maggiorazioni.

In caso di parità di valore ISRE verrà data priorità ai valori ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità verrà data priorità al maggior valore della scala di equivalenza comprensiva delle maggiorazioni.

La graduatoria comunale, approvata con atto determinativo della/del Responsabile dei Servizi, sarà resa pubblica mediante pubblicazione nel sito del Comune di Loculi nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR2016/679 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria. Se entro tali termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assume carattere definitivo.

Art. 4 – Budget di inclusione

A ciascun nucleo ammesso nella graduatoria REIS è assegnato un budget annuo di inclusione, il cui valore è così definito:

(euro 6.500 meno valore ISRE) moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ai fini ISEE, comprensivo delle maggiorazioni.

Auto-verifica del budget di inclusione

Nel caso esposto ai punti precedenti, con ISR pari a 5.135,00, scala di equivalenza pari a 2,96, ISRE pari a 1.734,79

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 5.529,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 394,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	5.135,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 15,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 15,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	0,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.135,00
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,46
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,50
	Valore della scala di equivalenza		2,96

il budget di inclusione è così calcolato:

- ☐ $6.500 - 1.734,80 = 4.765,21$
- ☐ $4.765,21 \times 2,96 = 14.105,00$ euro ANNUI

Il budget di inclusione non potrà avere un valore inferiore a 600 euro annui; pertanto, in tutti i casi di importi inferiori a tale somma, verrà aumentato a tale valore minimo.

Art. 5 – Fabbisogno comunale e regionale

Il valore complessivo dei budget di inclusione di tutti i nuclei ammessi in graduatoria rappresenta il fabbisogno finanziario comunale che verrà comunicato alla Regione Sardegna entro il mese di giugno 2026.

La Regione determinerà il fabbisogno complessivo richiesto da tutti i Comuni.

Nel caso in cui le risorse stanziare nel bilancio regionale non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno comunicato dai Comuni, le risorse verranno assegnate secondo l'incidenza percentuale del fabbisogno di ciascun Comune richiedente, ponderato sulla base dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSm) calcolato dall'Istat, sul totale del fabbisogno "ponderato" complessivo di tutti i Comuni, determinato sul valore delle risorse effettivamente stanziare, secondo la formula:

- ☐ Budget assegnato al Comune Y = (Stanziamiento regionale) diviso (Fabbisogno regionale "ponderato") moltiplicato (Fabbisogno Comune "ponderato" Y).

Dove il fabbisogno ponderato di ciascun Comune è dato dalla formula = (fabbisogno Comune Y) moltiplicato (IVSm).

Art. 6 – Ammissione al REIS

Il budget di inclusione è assegnato, a tutti i nuclei beneficiari, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria assegnata dalla Regione, come descritto al punto precedente.

Nel caso in cui la Regione assegni somme pari all'intero fabbisogno comunale, tutti i nuclei verranno definitivamente ammessi alla misura.

In caso di trasferimenti inferiori, in caso di rinunce o decadenze dal beneficio, si procederà con lo scorrimento delle graduatorie nel limite delle risorse rese via via disponibili.

All'atto dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte della Regione a favore del Comune, verrà comunicata la somma destinata come sola componente finanziaria e quella come componente progetto.

Art. 7 – Progetto di inclusione

In ordine di graduatoria e nel limite delle somme disponibili, il Servizio sociale professionale comunale convoca i nuclei familiari beneficiari per l'elaborazione del Progetto di inclusione.

Qualora il Progetto di inclusione preveda interventi integrati o particolarmente complessi, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare designata dai comuni o dall'ambito Plus di appartenenza.

Il Progetto è predisposto in collaborazione con altre figure professionali, anche in rappresentanza di istituzioni pubbliche dei settori della salute, dell'istruzione, della formazione e delle politiche del lavoro, degli Enti del terzo settore e degli Enti di natura caritativa.

Per i progetti di inclusione lavorativa, che possono prevedere anche il solo invio ai servizi per il lavoro, viene svolta preventivamente la valutazione della presa in carico integrata con il Centro per l'impiego (CPI), tramite l'équipe multidisciplinare o attraverso i contatti diretti tra il Servizio sociale professionale e il CPI competente.

Art. 8 - Componente finanziaria e componente progettuale

Il Progetto di inclusione che coinvolge l'intero nucleo familiare è formato da una componente finanziaria (contributo economico) e da una componente rappresentata da servizi e interventi di natura assistenziale e a favore dell'inclusione sociale e lavorativa.

Il valore del contributo economico è pari al 70% del valore complessivo del budget di inclusione ma non può comunque essere superiore alla somma mensile di euro 1.191,00.

La componente finanziaria individuata al momento del riconoscimento del diritto viene erogata per 12 mensilità a partire da luglio 2026 e sino a giugno 2027.

Il beneficio viene erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

La quota progettuale è pari al 30% del valore complessivo del budget di inclusione.

Nel solo caso di PREMIO SCUOLA, parte della componente progettuale può essere destinata ad integrare la componente finanziaria.

Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni possono far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'articolo 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il Premio scuola, può essere erogato in aggiunta alla componente finanziaria REIS, a valere sulla quota di progetto (30%), un premio monetario di euro 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente votazione:

Scuola	Votazione conseguita
Primaria	Avanzato
Secondaria di I grado	Media dell'8
Secondaria di II grado	Media dell'8

8.1 Utilizzo della componente finanziaria

La componente finanziaria può essere utilizzata per il sostegno di specifiche spese familiari (affitto, utenze, spese per l'educazione e la socializzazione dei minori, etc.). La stessa non può essere utilizzata, senza il consenso del beneficiario, per compensare debiti nei confronti del Comune erogante.

I benefici economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 della L.R. n. 18/2016 e non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione.

L'accertamento dell'utilizzo dei benefici economici per il consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio (ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della L.R. 18/2016).

Il Comune mette in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

8.2 Utilizzo della componente progettuale

La componente destinata al Progetto è formata da ogni intervento, prestazione e opportunità di natura sociale ed educativa, socioassistenziale, di istruzione e formazione, di politica attiva del lavoro, definiti all'interno del Progetto di inclusione e può avere una durata anche inferiore o superiore ai 12 mesi rispetto all'erogazione della componente finanziaria.

In caso di presenza di minori all'interno del nucleo, deve essere assicurato l'adempimento del dovere di istruzione-formazione.

La quota progettuale può prevedere anche l'acquisto di dotazioni utili al perseguimento degli obiettivi progettuali, nonché il sostegno delle spese di trasporto necessarie alla partecipazione alle iniziative e ai percorsi di inclusione, compresi i costi necessari per l'attivazione dei Servizi a favore della collettività (es. assicurazione INAIL, assicurazione per RCT, visite mediche obbligatorie, formazione obbligatoria per la sicurezza, dispositivi di protezione individuale, materiale per lo svolgimento delle attività, spese di trasporto, ecc.).

In caso di tirocini di inclusione, percorsi di istruzione e formazione, il valore della quota progettuale può includere anche l'eventuale indennità di partecipazione.

La quota progettuale, inoltre, può essere rappresentata dalla fruizione o dalla partecipazione ad altre opportunità a valere sui programmi comunitari regionali e nazionali anche laddove attivate da altre istituzioni pubbliche e private (esempio, percorsi GOL), ovvero dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Possono essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina. In particolare:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;

- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo;
- k) Dote educativa, percorsi di sostegno alla genitorialità e servizi utili alla collettività, come descritta ai successivi punti.

Dote educativa

La Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare consiste in un pacchetto di beni (alimentari, dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il *digital divide* e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

Percorsi di sostegno alla genitorialità

Si prevede l'attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità in presenza di nuclei familiari in situazione di bisogno complesso in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell'esistenza, in cui la presenza di specifici fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura preventiva risultano avere la maggiore efficacia nel favorire il futuro benessere.

Servizi a favore della collettività

Nell'ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel Comune di residenza e/o nell'Ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi.

Progetti a favore di persone con disabilità o non autosufficienza

In favore delle persone con disabilità o non autosufficienza, a titolo meramente esemplificativo, il progetto potrebbe prevedere servizi di sostegno alla persona (ad esempio assistenza domiciliare, pasti a domicilio, partecipazione a laboratori, attività culturali e sociali). È possibile inoltre sostenere il costo della parte socioassistenziale dell'ospitalità presso una struttura residenziale

Art. 9 – Progetto di inclusione – Soggetti e nuclei esonerati o esclusi

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore a 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio sociale professionale valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, anche in raccordo con i competenti Servizi sanitari.

Inoltre, il sussidio economico REIS può essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva, in considerazione di particolari situazioni valutate di volta in volta dal Servizio sociale professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica o nei casi di mera integrazione reddituale legati a perdita del lavoro o a situazioni di "lavoro povero", in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'articolo 15 della L.R. n. 18/2016.

Sono inoltre escluse dal vincolo della partecipazione ad un Progetto d'inclusione attiva i nuclei con un budget di inclusione inferiore a euro 960,00 annui.

Art. 10 – Sospensione e revoca del beneficio

Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2016, pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno 6 mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai Centri per l'impiego e dai Servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

Si procederà con la revoca del contributo a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti per l'accesso alla Misura;
- b) omettano di comunicare l'ammissione all'Assegno di Inclusione (ADI);
- c) interrompano, senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con il Servizio sociale o l'équipe multidisciplinare.

Qualora un beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario di ADI o SFL, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire:

- la revoca del beneficio, in caso di ADI;
- la eventuale ridefinizione della quota di progetto in caso di SFL.

Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il beneficiario abbia percepito entrambi i contributi (REIS e ADI), i sussidi REIS percepiti indebitamente dovranno essere immediatamente restituiti al Comune, secondo le modalità che verranno comunicate.

Art. 11 – Pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio OnLine del Comune, nell'home page del sito istituzionale del Comune di Loculi.

Art. 12 – Controlli

Il Comune effettuerà i controlli di legge a campione per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese. Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 13 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il Dott. Alessandro Luche.

Art. 14– Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione/pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'esito del procedimento.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regionali.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dall'amministrazione comunale e dalla Regione Sardegna in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all'espletamento della procedura in oggetto.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune.

Per ogni ulteriore informazione chiamare al seguente recapito telefonico: 0784-1823328/ 327-3322626 tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Sportello Sociale mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

MODULISTICA E INFORMAZIONI

La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune di Loculi: www.comune.loculi.nu.it

Loculi, 02/03/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Dott. Alessandro Luche